



COMUNE DI COLLEPASSO

Provincia di Lecce

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)

Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000

Sito WEB: <http://www.comunedicollepasso.gov.it/>

PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

ORDINANZA

N: 80 DEL 22-12-2018

Oggetto: divieto di accensione di fuochi d'artificio, sparo ed utilizzo di petardi, bombette, mortaretti.

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- che è diffusa la consuetudine di celebrare festività natalizie con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;
- che tale usanza è foriera di una serie di conseguenze dannose per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana con la possibilità di procurare danni a persone, animali e patrimonio sia pubblico che privato;
- che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in relazione al rischio d'incendio connesso all'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, specie se tali effetti sono associati a razzi;
- che, d'altra parte, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, quale espressione di spettacolo ed arte universalmente apprezzata;
- che occorre dunque adottarsi per la salvaguardia della pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana:
 - regolamentare la vendita al pubblico di prodotti pirotecnici al fine di salvaguardare il supremo bene della salute garantito dall'art.32 della Costituzione della Repubblica Italiana e regolamentare lo sparo in luogo privato;
- che anche a carico degli animali domestici e selvatici vengono a determinarsi conseguenze dannose in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto

scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento, aumentando il rischio di smarrimento degli stessi o determinandone, quando gli ordigni esplodono a ridosso degli animali, il ferimento o la morte;

-che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via preliminare, al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi;

RITENUTO altresì, che il Comune, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31.03.1979, è responsabile della vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;

DATO ATTO che, l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo.

RILEVATA la necessità di limitare il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone ed in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi pubblici.

RILEVATO, altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale.

VISTO Part. 57 del' TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa;

VISTI gli art. 650 e 703 del C.P.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno datato 5/8/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTA la Legge n. 125 del 24/7/2008 e la Legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica.

RACCOMANDA

- a) di acquistare i fuochi artificiali "esclusivamente" presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita aventi marcatura " CE ";
- b) di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di provare a riaccenderli;

c) agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a tutto il 07 gennaio 2019, il divieto di utilizzo di artifici pirotecnici (petardi, spari, botti), su tutto il territorio comunale ed in particolare:

1. in tutti i luoghi in cui possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici (vie, piazze ecc. ove transitano o siano presenti delle persone) o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti;
2. all'interno degli asili, scuole, uffici pubblici e ricoveri di animali;
4. Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, anche nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
5. Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti;
6. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e similari, di consentire a chicchessia l'uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similari per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;
7. Il rafforzamento del controllo del divieto di vendita, in forma ambulante e/o comunque illecita, di ogni tipo di artificio pirotecnico, con contestuale immediata rimozione delle bancarelle eventualmente usate per la vendita.

Il divieto di cui al presente atto non vige:

- a) per gli spettacoli autorizzati e tenuti da professionisti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58;
- b) per i fuochi d'artificio acquistati nelle rivendite autorizzate, aventi marcatura "CE", che per qualità e classificazione, presentano " un rischio potenziale estremamente basso ed un livello di rumorosità basso e/o, comunque, non nocivo per la salute umana e nel rispetto degli animali d'affezione in genere".

INFORMA

Che, salvo che il fatto costituisca reato come previsto dagli artt. 650 e 703 del C.P. e 17 co. 2 del RD. 773/1931 T.U.LPS., le violazioni alle suddette prescrizioni, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, così come integrato dal D.L. 31 marzo 2003 n. 50 convertito in Legge 20 maggio 2003 n. 116, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L. 689/81.

Avverso la presente ordinanza sono esperibili i ricorsi previsti dalla normativa vigente.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Collepasso e trasmessa :

- alla Polizia Locale di Collepasso;
- al Comando Stazione Carabinieri di Collepasso.

Dalla Residenza Municipale, li 22-12-2018

F.to

IL SINDACO
F.to MENOZZI Paolo